

**COMUNICATO RELATIVO AL  
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO  
“IACOBUCCI HFE 8% 2013-2017” CODICE ISIN IT0004982143**

Egregi Signori Obbligazionisti,

con riferimento all'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Obbligazionisti che si terrà in data 15 giugno 2021, pubblicato in data 20 maggio 2021, sono di seguito riportate le proposte di modifica al regolamento del Prestito presentate dalla Società.

Le modifiche proposte hanno ad oggetto, in particolare (a) il differimento della data di rimborso del Prestito al 20 dicembre 2022; (b) il differimento del pagamento degli interessi maturati dal 20 dicembre 2019 al 19 giugno 2021, che saranno pertanto pagati in un'unica soluzione alla nuova data di rimborso del Prestito; nonché (c) l'interruzione della maturazione degli interessi dal 20 giugno 2021 fino alla citata data di rimborso del 20 dicembre 2022.

Le modifiche proposte stabiliscono altresì che, qualora dal bilancio della Società approvato al 31 dicembre 2021 risultasse cassa disponibile residua superiore ad Euro 500.000,00 sorgerà l'obbligo della stessa di rimborsare anticipatamente il capitale residuo del Prestito e gli interessi maturati. In tal caso la Società dovrà rimborsare anticipatamente agli Obbligazionisti il capitale residuo per un importo pari al 50% della cassa disponibile residua superiore ad Euro 500.000,00 riducendone o azzerandone l'ammontare e, per l'effetto, eventualmente anticipando la data di rimborso del Prestito.

L'efficacia delle suddette proposte di delibera, se approvata, sarà sospensivamente condizionata all'approvazione da parte dell'assemblea dei portatori delle obbligazioni "Iacobucci HFE 7,25% 2015 – 2018" di una modifica del relativo regolamento che (a) posticipi qualsiasi pagamento da parte della Società ai portatori di dette obbligazioni, sia a titolo di rimborso del prestito obbligazionario che a titolo di pagamento dei relativi interessi, successivamente al 20 dicembre 2022 e (b) interrompa la maturazione di qualsiasi interesse su tali obbligazioni, a partire dal 30 giugno 2021 e sino al 31 dicembre 2022.

L'esigenza di modificare il regolamento del Prestito deriva dal perdurare della situazione di emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus conosciuto come Covid-19, il cui impatto sul settore del trasporto aereo si è rivelato ben peggiore rispetto alle stime effettuate, ad inizio pandemia, dai vari esperti ed organismi di categoria. In particolare, le previsioni di recupero del mercato pubblicate tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021 dalla IATA (i.e. la International Air Transport Association), concernenti l'anno in corso, sono state smentite dal sussistere di una sostanziale equivalenza di condizioni rispetto al 2020, il cui effetto negativo sull'attività della Società si stima perdurerà almeno per tutto il 2021.

Ciononostante, in considerazione degli ordini e dei contratti già in essere, dell'efficientata struttura organizzativa, delle azioni di mitigazione implementate nel corso della pandemia nonché delle previsioni di ripresa del settore aereo a partire dal 2022, la Società prevede di poter adempiere agli impegni assunti nei confronti degli obbligazionisti, così come da modifica proposta.

Si ricorda infine che, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria in corso, i Signori Obbligazionisti potranno partecipare alla prossima Assemblea esclusivamente mediante collegamento audio-video, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito della Società e sulla Gazzetta Ufficiale n. 59, Parte Seconda, del 20 maggio 2021.

Tanto premesso, si propone di modificare le condizioni del Prestito previste dagli art. 4, 5 e 7 del relativo regolamento come segue:

#### **4. DURATA E DATA DI SCADENZA**

Salvo il caso di rimborso anticipato ai sensi del successivo articolo 7.2-ter, il Prestito ha una durata di **7 9 anni e mezzo** (ovvero **novanta-centotto** mesi) a decorrere dalla Data di Emissione e di Godimento del Prestito e sino al corrispondente giorno del **novantesimo centottavo** mese successivo alla Data di Emissione e di Godimento del Prestito e cioè sino al **20 giugno-dicembre 2021/2022** (la "Data di Scadenza del Prestito").

#### **5. INTERESSI**

**5.1** Il tasso di interesse applicato alle Obbligazioni è pari al 8% (8 per cento) **fino al 19 giugno 2021 incluso** (il "Tasso di Interesse Nominale"). **Dal 20 giugno 2021 (incluso) sino alla Data di Scadenza del Prestito (inclusa), alle Obbligazioni non sarà applicato alcun interesse che, da quella data sarà, pertanto, pari allo 0% (zero per cento).**

Il pagamento degli interessi sarà effettuato su base semestrale in via posticipata e cioè alla scadenza di ogni 6 (sei) mesi a partire dalla Data di Emissione e di Godimento del Prestito fino al 20 dicembre 2019 (i.e. il 20 giugno e il 20 dicembre di ogni anno, ciascuna la "Iniziale Data di Pagamento degli Interessi"). Successivamente, gli interessi saranno pagati a seconda del caso:

- (a) alla data del rimborso integrale del Prestito, nei casi di rimborso anticipato integrale ai sensi dei successivi articoli 7.2, 7.2-bis e 7.2-ter; o
- (b) alla Data di Scadenza del Prestito, in assenza di rimborso anticipato integrale ai sensi dei successivi articoli 7.2, 7.2-bis e 7.2-ter

(ciascuna, la "Ultima Data di Pagamento degli Interessi" e, congiuntamente alla Iniziale Data di Pagamento degli Interessi, la "Data di Pagamento degli Interessi").

**5.2-bis** Il pagamento degli interessi potrà avvenire al massimo entro 15 Giorni Lavorativi da ciascuna Data di Pagamento degli Interessi, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive date di pagamento degli interessi.

**5.3** L'importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando il Tasso di Interesse Nominale per l'importo nominale non rimborsato di ciascuna Obbligazione. All'importo di ciascuna cedola da corrispondere all'Obbligazionista saranno dedotti gli oneri fiscali eventualmente previsti ai sensi di legge. **Resta espressamente esclusa la capitalizzazione degli interessi e la maturazione di qualsiasi interesse sull'importo degli stessi.**

**5.4** L'importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).

**5.5** Gli interessi saranno calcolati sulla base del numero di giorni compreso nel relativo Periodo di Interessi secondo il metodo di calcolo Act/Act (ICMA).

**5.6** Per "Periodo di Interessi" si intende: (a) il periodo compreso tra una Data di Pagamento degli Interessi (inclusa) e la successiva Data di Pagamento degli Interessi (esclusa), ovvero, (b) limitatamente al primo Periodo di Interessi, il periodo compreso tra la Data di Emissione e di Godimento del Prestito (inclusa) e la prima Data di Pagamento degli Interessi (esclusa)., ~~ovvero, (c) nei casi di rimborso anticipato integrale ai sensi dei successivi articoli 7.2, 7.2-bis e 7.2-ter, il periodo compreso tra l'ultima Data di Pagamento degli Interessi (inclusa) precedente la data del rimborso anticipato integrale del Prestito e la data di tale rimborso anticipato (esclusa).~~ **Rimane inteso che, ai sensi del precedente articolo 5.1, il Periodo di Interessi termina il 19 giugno 2021 (incluso).**

**5.7** Per "Giorno Lavorativo" si intende qualsiasi giorno in cui le banche operanti sulla piazza di Milano e Roma sono aperte per l'esercizio della loro normale attività e il Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System 2 (TARGET2) – ossia il sistema che consente, in tempo reale alle banche centrali aderenti all'UE di effettuare pagamenti di importo

*rilevante in moneta unica –, ovvero ogni sistema a questo successivo, è operante per il regolamento di pagamenti in Euro.*

## **7. RIMBORSO E RIMBORSO ANTICIPATO**

**7.1** *Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari e, dunque, al 100% del valore nominale, con le seguenti modalità:*

- (a) *il 30% del valore nominale, pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00) (la "Prima Tranche di Rimborso") per ciascuna obbligazione, sarà rimborsato in tre rate, di egual importo, scadenti rispettivamente il 20 dicembre 2016, il 20 marzo 2017 ed il 20 giugno 2017;*
- (b) *il rimanente 70% del valore nominale, pari ad Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) (la "Seconda Tranche di Rimborso") per ciascuna Obbligazione, sarà rimborsato in 5 rate (i.e. il 20 giugno 2018, il 20 dicembre 2018, il 20 giugno 2019, il 20 dicembre 2019 e la Data di Scadenza del Prestito) (ciascuna, la "Data di Rimborso del Capitale"). Fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 7.2, 7.2-bis e 7.2-ter, l'importo di tali rate sarà pari a:*
  - (i) *Euro 5.000,00 (cinquemila/00), per le rate del 20 giugno 2018 e del 20 dicembre 2018;*
  - (ii) *Euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00), per le rate del 20 giugno 2019 e del 20 dicembre 2019;*
  - (iii) *Euro 10.000,00 (diecimila/00) per la rata da corrisondersi alla Data di Scadenza del Prestito.**(ciascuna, una "Rata").*

**7.1-bis** *Il pagamento di ciascuna Rata potrà avvenire al massimo entro 15 Giorni Lavorativi da ciascuna Data di Rimborso del Capitale ovvero dalla Data di Scadenza del Prestito, se trattasi di ultima Rata, senza il riconoscimento di ulteriori interessi da parte dell'Emittente.*

**7.2** *L'Emittente avrà la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di rimborsare anticipatamente la Seconda Tranche di Rimborso, previa comunicazione irrevocabile da inviarsi per iscritto agli Obbligazionisti, alle seguenti condizioni:*

- (a) *il rimborso abbia ad oggetto l'importo residuo della Seconda Tranche di Rimborso;*
- (b) *il rimborso avvenga il 20 giugno o il 20 dicembre di qualsivoglia anno, fino alla Data di Scadenza del Prestito.*

**7.2-bis** *Nel caso in cui il rapporto PFN/EBITDA della società emittente - calcolato alla data del 31 dicembre 2018 secondo i criteri stabiliti nel regolamento del prestito obbligazionario "IACOBUCCI HFA 7,25% 2015-2018" - salga al di sopra di 5 (cinque), l'assemblea degli Obbligazionisti, opportunamente convocata, avrà diritto di deliberare:*

- (i) *l'invio, all'Emittente, della richiesta di rimborso anticipato (la "Delibera di Rimborso Anticipato");*
- (ii) *la rinuncia al rimborso anticipato delle Obbligazioni; ovvero*
- (iii) *la rinuncia al rimborso anticipato delle Obbligazioni, condizionatamente all'accettazione, da parte dell'Emittente, di specifiche modifiche del Regolamento del Prestito.*

*La Delibera del Rimborso Anticipato potrà essere assunta dall'Assemblea degli Obbligazionisti secondo quanto previsto all'articolo 11.*

*In seguito alla Delibera di Rimborso Anticipato, gli Obbligazionisti avranno la facoltà di esercitare il proprio diritto al rimborso alla pari, comprensivo del rateo interessi eventualmente maturato fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni.*

*Essi potranno richiedere all'Emittente, anche tramite il Rappresentante Comune (ove nominato), il rimborso anticipato delle Obbligazioni. La richiesta di rimborso anticipato (la "Richiesta di Rimborso Anticipato") dovrà (i) essere formulata per iscritto ed inviata all'Emittente mediante raccomandata a/r, ricevuta dalla società almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato e (ii) contenere l'indicazione della data di rimborso anticipato (la "Data di Rimborso Anticipato").*

*L'Emittente dovrà comunicare, entro il termine di 2 (due) Giorni Lavorativi, mediante le modalità di cui al successivo articolo 15.1, l'avvenuta ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato, con indicazione specifica della relativa Data di Rimborso Anticipato.*

*A seguito della Richiesta di Rimborso Anticipato, tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni, con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati, saranno immediatamente esigibili alla Data di Rimborso Anticipato.*

*Qualora il Rappresentante Comune non sia nominato, la Richiesta di Rimborso Anticipato potrà pervenire, sempre e comunque previa Delibera di Rimborso Anticipato, da uno o più Obbligazionisti.*

**7.2-ter** *Entro 15 giorni dall'approvazione ~~dei bilanci del bilancio~~ dell'Emittente **relativo all'esercizio 2021** ~~relativi, rispettivamente, agli esercizi 2018 e 2019~~, qualora ~~dagli~~ **dallo stesso** ~~stessi~~ risulti cassa disponibile **residua** superiore ad Euro 500.000,00 l'Emittente dovrà rimborsare anticipatamente agli Obbligazionisti la Seconda Tranche di Rimborso per un importo pari al 50% della cassa disponibile **residua** superiore ad Euro 500.000,00. Gli eventuali importi pagati ai sensi del presente articolo 7.2-ter andranno a valere sulla Rata di volta in volta più lontana, riducendone o azzerandone l'ammontare e, per l'effetto, eventualmente anticipando la Data di Scadenza del Prestito."*

*L'efficacia della suddetta proposta di delibera, se approvata, sarà sospensivamente condizionata all'approvazione da parte dell'assemblea dei portatori delle obbligazioni "Iacobucci HFE 7,25% 2015 – 2018" di una modifica del relativo regolamento che (a) posticipi qualsiasi pagamento da parte della Società ai portatori di dette obbligazioni, sia a titolo di rimborso del prestito obbligazionario che a titolo di pagamento dei relativi interessi, successivamente al 20 dicembre 2022 e (b) interrompa la maturazione di qualsiasi interesse su tali obbligazioni, a partire dal 30 giugno 2021 e sino al 31 dicembre 2022."*

\*\*\*

*Il presente comunicato non è finalizzato alla pubblicazione né alla distribuzione, diretta o indiretta, verso o all'interno degli Stati Uniti d'America. La diffusione del presente comunicato può essere soggetta a restrizioni ai sensi della normativa applicabile in alcuni Paesi e i soggetti che entreranno in possesso di qualsiasi documento o informazione relativi al presente comunicato devono prendere informazioni al riguardo ed osservare ciascuna di tali restrizioni. Il mancato rispetto di tali restrizioni potrebbe costituire una violazione delle leggi sugli strumenti finanziari di ciascuno di detti Paesi.*

*Il presente comunicato non costituisce, né è parte di, un'offerta di vendita al pubblico di strumenti finanziari o una sollecitazione alla sottoscrizione o comunque all'acquisto di strumenti finanziari a chiunque in qualsiasi giurisdizione, ivi inclusi Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone, in cui tale offerta o*

*sollecitazione sia illegale. Gli strumenti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati, e non saranno, oggetto di registrazione, ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, e successive modifiche.*

\*\*\*

**IACOBUCCI HF AEROSPACE SPA**